



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Segreteria Generale

Prot. n. 141254/5-4

Roma, 16 luglio 1997

LETTERA CIRCOLARE

Al Signori Diretori
degli Istituti penitenziari
LORO SEDI

Al Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione penitenziaria
LORO SEDI

Al Signor Direttore
dell'Ufficio IV
SEDE

Al Responsabile della
Segreteria Stampa
SEDE

OGGETTO: Partecipazione della Comunità esterna alla vita detentiva intramurale.

Nel corso degli anni il tentativo di valorizzare sempre di più i contatti con il mondo esterno nell'ambito degli elementi trattamentali di indirizzo di cui all'art. 15 L.p., ha fatto insorgere una prassi che, sommandosi alle disposizioni già vigenti rispetto al mondo del volontariato, ha reso ancora più discrezionale il potere di questa Amministrazione, spesso chiamata a confrontarsi con la complessità delle esigenze che la quotidianità penitenziaria propone.

In particolare, si richiamano le seguenti forme di partecipazione della comunità esterna:

- 1) visite all'istituto di tirocinanti (quali uditori giudiziari, Ufficiali dell'Arma, funzionari e dirigenti di P.S. e della Pubblica Amministrazione, in genere) ovvero di studenti universitari e di scuola media, tutte comunque sostenute da un comune interesse didattico e formativo.



Ministero di Grazia e Giustizia

- 2 -

- 2) visite all'Istituto di delegazioni politiche o istituzionali italiane ed estere, non disciplinate dall'art. 67 L.P.;
- 3) visite di associazioni e di gruppi, sostenute da un mero interesse cognitivo;
- 4) ingressi di soggetti (autorità politiche, amministrative, militari e religiose, associazioni...) in occasione delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate all'interno degli istituti;
- 5) visite rivolte ai singoli detenuti, ovvero a gruppi di questi, per interviste finalizzate ad attività di ricerca;
- 6) visite rivolte ai detenuti da parte di giornalisti per ragioni professionali.

Si rende, pertanto, necessaria una regolamentazione della materia che riporti quella prassi nell'ambito del più ampio significato trattamentale che il legislatore ha inteso assegnare al rapporto con il mondo esterno con la particolare previsione tra l'altro degli artt. 15, 17, 18 e 78 L.P. e 27, 29, 35 e 63 Reg. Es.

A tal fine acquista particolare rilevanza il parere che il direttore dell'Istituto Penitenziario dovrà esprimere in ognuna delle suindicate ipotesi rispetto alla conciliabilità o meno dell'iniziativa:

- a) con il percorso trattamentale generale dell'Istituto, in relazione alla sua stessa classificazione nell'ambito dei circuiti penitenziari;
- b) con il percorso trattamentale individuale dei singoli detenuti quando sia previsto il coinvolgimento diretto o indiretto di questi come ad esempio nella partecipazione a un dibattito, a uno spettacolo teatrale, a una intervista, a un sondaggio intramurale;
- c) con le stesse esigenze di ordine, disciplina e sicurezza intramurali, insite in ognuna delle anzidette iniziative;
- d) infine, con riferimento alla stessa posizione giuridica del detenuto che, quando non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, richiede l'autorizzazione della stessa A.G. procedente soprattutto se possono conseguire riflessi sulla attività giudiziaria e giurisdizionale: si pensi ad esempio agli effetti di una intervista se questa riguarda il fatto o il processo in corso.



Ministero di Grazia e Giustizia

- 3 -

Pertanto, atteso quanto sopra, non potendosi giustificare alcuna iniziativa di quel genere fuori delle attività trattamentali, generali o individuali, vigenti all'interno di un istituto penitenziario, si dispone che ancor prima di procedere alla eventuale autorizzazione si dovrà acquisire il parere del direttore dell'istituto nel senso accennato ai punti sub a), b), c), e d).

Questi, tuttavia, ancor prima di esprimersi dovrà tener conto del parere del gruppo di trattamento nella sua piena collegialità, in modo tale che siano adeguatamente considerati sia i riflessi trattamentali che quelli di sicurezza, d'ordine generale o individuale.

A tal proposito essenziale è l'attività istruttoria che dovrà essere assicurata a cura della Direzione dell'istituto, anche con l'ausilio delle altre Forze di Polizia ove occorra, ai fini della identificazione delle persone che accedono in istituto nonché per l'accertamento di eventuali motivi ostativi.

Con l'occasione infine, con riferimento all'art. 32 della L. 395/90, si dispone che le autorizzazioni di cui ai punti sub 1, 3, 4 e 5 siano concesse, secondo le direttive dinanzi accennate, dai Provveditori regionali, i quali avranno cura di indicare con relazione semestrale le iniziative assunte.

IL V. DIRETTORE GENERALE